

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Rottamazione dei ruoli – Definizione delle pendenze tributarie (L. 197/2022)

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com
Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Premessa

Con la L. 197/2022 il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate sia per le pendenze tributarie non affidate all’Agenzia delle Entrate e Riscossioni, c.d. **non a ruolo**, (come avvisi bonari, accertamenti automatici, violazioni formali ecc...) sia per quelle a ruolo, ovvero già affidate all’AdER.

Nella presente circolare verranno quindi trattate le sole pendenze tributarie a ruolo poiché la prima fattispecie è già stata oggetto di informative da parte del nostro studio.

Definizione delle pendenze tributarie a ruolo

La definizione delle pendenze tributarie riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022. In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il **30.04.2023**, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Soggetti usufruenti

I soggetti destinatari della definizione delle pendenze a ruolo possono essere:

- I debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- I debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del D.L. 193/2016 o all’art. del D.L. 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- I debitori che hanno fruito del c.d. “saldo e Stralcio” degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Nozione di carichi affidati dall’1.1.2000 al 30.06.2022

Rientrano nella “rottamazione”, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati all’Agenti della Riscossione ricompresi nel periodo tra l’1.1.2000 e il 30.06.2022, siccome la norma fa riferimento

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

3

all'**affidamento del carico**, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di conseguenza il **ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui è stato reso esecutivo**.

Nel caso di accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.

Rottamazione parziale

Il debitore può decidere quali carichi definire.

I singoli acceramenti esecutivi e avvisi di addebito tuttavia devono essere definiti per intero.

Contenziosi in corso

La presenza di un **contenzioso** non rappresenta causa ostativa all'adesione della rottamazione; tuttavia, per l'adesione è richiesto l'impegno alla rinuncia ai giudizi in corso o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Inoltre, su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene esclusivamente producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate).

Nel caso di mancato perfezionamento della rottamazione con giudizio sospeso (ad esempio per mancato pagamento degli importi), la parte che ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo.

Esclusioni dalla rottamazione

Alcune fattispecie tributarie e/o agevolative restano escluse dalla procedura agevolativa:

- Le risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- L'IVA riscossa all'importazione;
- Le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione Europea,
- I crediti derivanti da pronunce della corte dei Conti;
- Le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Ambito applicativo

Tutti i carichi consegnati agli agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella rottamazione.

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo circa le principali fattispecie ammesse ed escluse:

FATTISPECIE	ROTTAMAZIONI CON STRALCIO DI SANZIONI E INTERESSI
IMPOSTE E TRIBUTI DI OGNI GENERE	SI
CONTRIBUTI INPS E PREMI INAIL	SI
IVA	SI
IVA ALL'IMPORTAZIONE	NO
TRIBUTI E ENTRATE LOCALI PURCHÈ RISCOSSI DA AdER	SI
TRIBUTI E ENTRATE LOCALI RISCOSSI IN PROPRIO O TRAMITE CONCESSIONI LOCALI	NO
CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	Solo per gli interessi e le maggiorazioni <i>ex art.</i> 27 co. 6 della L. 689/81
CONTRIBUTI DOVUTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE (casce dei dottori commercialisti, Enasarco, Enpav...)	Solo se le casce hanno deliberato in questo senso entro il 31.01.2023
SANZIONI DIVERSE DA QUELLE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE	Solo per gli interessi e le maggiorazioni <i>ex art.</i> 27 co. 6 della L. 689/81

Benefici – Lo Stralcio

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio.

- Di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva,
- Di ogni tipo di interesse compreso nel carico – da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e Iva oppure del diverso interesse *ex DM 21.05.2009*;
- Degli interessi di mora *ex art.* 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- Dei compensi di riscossione *ex art.* 17 DLgs. 112/99.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032
E-mail: info@studiopucci.com
Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)



Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Restano tuttavia dovute le somme a **titolo di capitale**, nonché le **spese di notifica** delle cartelle di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

5

Trasmissione della domanda

Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all' Agenzia delle Entrate – Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.04.2023, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati. La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica.

Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento.

È possibile presentare, entro il 30.04.2023, distinte istanze di rottamazione dei ruoli. Ciascuna domanda genera un differente piano di dilazione. Pertanto se si decade da un piano la rottamazione viene meno solo per esso e non anche per gli altri, relativamente ai quali si stanno pagando le rate per intero e nei termini.

Versamento degli importi

La nuova definizione prevede due distinte modalità di versamento:

1. Dilazione in 18 mesi;
2. Pagamento in un'unica soluzione – il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l'estinzione delle procedure esecutive.

La dilazione in 18 rate prevede le seguenti scadenze:

- Le prime due, per un importo pari, ciascuna al 10% delle somme dovute, il 31.07.2023 e il 30.11.2023;
- Le altre, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ogni anno.

Somme pagate in precedenza

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione, viceversa in nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate.

Dott. Rag. Claudio Pucci
Commercialista specialista in:
Diritto e Contenzioso Tributario
Fiscalità Internazionale e Straordinaria

C.d.L. Jacopo Pucci
Consulente del Lavoro

Dott.ssa Claudia Pucci
Commercialista

Effetti della domanda

La presentazione della domanda da parte del contribuente osta qualsivoglia avviamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di azioni esecutive, di fermi amministrativi e ipoteche *ex art. 77 e 86 del DPR 602/73*.

Rimangono tuttavia i fermi e le ipoteche già adottati alla data della presentazione domanda, pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca prima della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo, mediante richiesta all'esattore, come avvenuto per le pregresse rottamazioni.

Nel momento in cui si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Mancato perfezionamento della rottamazione

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni e degli interessi e degli aggi.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso.

Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.

A differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni, nella L. 197/2022 non è contemplata l'impossibilità di dilazionare il carico residuo ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

Per qualsiasi informazione potete contattare l'Avv. Elisa Balsamo.

Studio Pucci – Law & Tax Advisors – Società tra Professionisti S.R.L.

STUDIO PUCCI ASSOCIATI Società tra Professionisti S.R.L.

Sede Legale: Via Regia, 58 - 55049 Viareggio (LU)
Centralino: (+39) 0584 45228 • Fax: (+39) 0584 47032

E-mail: info@studiopucci.com

Website: www.studiopucci.com

Sede di rappresentanza: Via P. Cavallini, 24 – 00193 Roma (RM)

